

# COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

## GUIDA ALL'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. ANNO 2018

**La IUC è composta da tre tributi: IMU, TASI e TARI (ex Tassa sui Rifiuti e Tares)**

### TASI

La TASI (Tributo per i Servizi indivisibili) è dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, esclusi i terreni agricoli. La TASI è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nel corso dell'anno. Il possesso che si protrae per almeno 15 giorni nel corso di un mese, si conta per l'intero mese.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione dal tributo delle abitazioni principali (eccetto quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8, A/9 ancora soggette al tributo) e relative pertinenze.

Il Comune di Bellinzago Novarese per l'anno 2018 ha deliberato **di applicare la TASI unicamente sulle abitazioni principali (solo categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, sui fabbricati posseduti dalle imprese edili costruttrici e destinati alla vendita, sui fabbricati rurali strumentali. Non si applica la TASI sulle altre tipologie di immobili e sulle aree edificabili.**

La base imponibile sulla quale calcolare la TASI è la stessa dell'IMU.

**ALIQUOTE DA APPLICARE alla base imponibile** (Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28/12/2017).

- abitazione principale e pertinenze (escluso categorie A/1, A/8, A/9)
  - **esente**
- abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e pertinenze aliquota **2 per mille**, detrazione € **25,00** per ogni figlio fino a 26 anni convivente
- fabbricati posseduti dalle imprese edili costruttrici e destinati alla vendita aliquota **1 per mille**
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota **1 per mille**

### COME E QUANDO SI PAGA

L'acconto TASI è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2018, il saldo della TASI è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno 2017 detratto l'acconto già versato.

Entrambi i pagamenti sono effettuati con il modello **F24**, che potranno essere pagati senza aggiunta di spese presso qualsiasi ufficio postale o bancario entro le seguenti scadenze:

- **ACCONTO**                **18 giugno 2018.**
- **SALDO**                **17 dicembre 2018**

Per coloro che dispongono di servizi di "home banking" i pagamenti possono essere effettuati telematicamente

### CODICI PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24:

Abitazione principale e relative pertinenze = 3958

Fabbricati rurali ad uso strumentale = 3959

Fabbricati posseduti dalle imprese edili costruttrici = 3961

## IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulti inferiore a € 6,00 (sei).

### IMU

L'acconto IMU è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2018, il saldo IMU è pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno 2018 detratto l'acconto già versato.

L'IMU non si applica all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ("case di lusso").

L'IMU è dovuta in proporzione ai mesi di possesso nel corso dell'anno. Il possesso che si protrae per almeno 15 giorni nel corso di un mese, si conta per l'intero mese.

### BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI ISCRITTI AL CATASTO

**Rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per**

| <b>Categoria catastale</b>                  | <b>Coefficiente moltiplicatore</b> |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9</b>  | <b>160</b>                         |
| <b>C/2 - C/6 - C/7</b>                      | <b>160</b>                         |
| <b>B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7-B/8</b>      | <b>140</b>                         |
| <b>C/3-C/4-C/5</b>                          | <b>140</b>                         |
| <b>D/5</b>                                  | <b>80</b>                          |
| <b>A/10</b>                                 | <b>80</b>                          |
| <b>D/1-D/2-D/3-D/4-D/6-D/7-D/8-D/9-D/10</b> | <b>65</b>                          |
| <b>C/1</b>                                  | <b>55</b>                          |

Fabbricati rurali strumentali: esenti da 01.01.2014, ai sensi D.L. 102/2013.

Terreni agricoli: al reddito dominicale risultante in catasto rivalutata del 25 %, si applicano i seguenti moltiplicatori:

135 per i terreni agricoli.

75 per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione dal tributo per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti. I terreni agricoli che non rientrano in questa casistica (es. terreni dati in affitto) sono assoggettati all'imposta come per gli anni precedenti.

Aree fabbricabili: si deve moltiplicare il valore venale al mq. in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione per la superficie del terreno. L'imposta può essere versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato periodicamente dalla Giunta Comunale per zone omogenee, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; per l'anno 2018 verranno utilizzati gli stessi valori stabiliti per l'anno 2017 e reperibili sul sito istituzionale del Comune.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei "valori contabili".

La Legge n. 5/2014 ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'imposta a partire dall'anno 2014 per le seguenti tipologie :

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 sino ad un massimo di 3 di cui una sola per ogni categoria). Sono esclusi dall'esenzione dal pagamento le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- Immobili assegnati da IACP o altri enti di edilizia residenziale pubblica

### **ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO**

La Legge Finanziaria per l'anno 2016 ha introdotto agevolazioni per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (es. figli o genitori) che vengano utilizzate come abitazione principale.

L'agevolazione consiste nella riduzione della base imponibile nella misura del 50% e si debbono verificare le seguenti condizioni:

- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato
- il comodante possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, solo un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di fabbricato classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Quest'ultimo requisito è imposto anche per l'unità immobiliare data in comodato.
- Il contratto di comodato (anche verbale) deve essere registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
- Il comodante deve presentare la dichiarazione IMU relativamente al fabbricato concesso in comodato entro il 30.06.2019 (non occorre presentare dichiarazione se già presentata per l'anno 2017 o precedenti).

**ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018** (deliberazione del Consiglio comunale n. 51 in data 28.12.2018):

- abitazioni principali, **solo per le tipologie tenute al versamento**, e relative pertinenze (massimo 3 pertinenze per abitazione, una per categoria, C/2,C/6,C/7) **aliquota: 4 per mille;**
- terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati (esclusi fabbricati categoria D) **aliquota: 10,6 per mille;**
- Fabbricati categoria D **aliquota: 10,2 per mille.**

### **Detrazioni IMU anno 2018:**

per le abitazioni principali tenute al versamento la detrazione è di **€ 200,00;**

### **Abitazione principale e pertinenze:**

Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

La definizione di pertinenze (artt. 817 e 818 del codice civile) è la seguente: qualunque bene a servizio od ornamento del bene principale, salvo diversamente disposto (con disposizione regolamentare).

Pertanto per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Nel caso in cui i coniugi abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse, si precisa che le agevolazioni spettano solo ad una abitazione.

In caso di separazione o di divorzio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale, in quanto l'assegnazione della casa si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

### **Quando si paga :**

- **ACCONTO**                    **18 giugno 2018.**
- **SALDO**                      **17 dicembre 2018**

A partire dall'anno 2013 l'intero importo dei versamenti va effettuato unicamente al Comune, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D, il cui gettito è devoluto fino a concorrenza dell'aliquota del 7,6 per mille allo Stato e per la differenza al Comune.

### **Come si paga:**

L'imposta deve essere versata esclusivamente tramite l' utilizzo del modello F24, disponibile presso le banche e gli uffici postali o scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), oppure dal sito del Comune di Bellinzago Novarese [www.comune.bellinzago.no.it](http://www.comune.bellinzago.no.it). Non è applicata alcuna commissione per il versamento effettuato con modello F24.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento con modalità telematica. Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU.

### **Come compilare l'F24**

Il modello deve essere compilato indicando, nella *SEZIONE CONTRIBUENTE*, i dati identificativi del contribuente.

Nella *SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI* devono essere indicati il codice del Comune, deve essere barrata la casella "acconto" o "saldo", devono essere indicati il numero di immobili e l'anno di riferimento dell'imposta.

Codice comune di BELLINZAGO NOVARESE = A752

I codici del tributo sono i seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze = 3912

Terreni agricoli = 3914

Aree fabbricabili = 3916

Altri fabbricati = 3918

Fabbricati cat. D quota Comune = 3930

Fabbricati cat. D quota Stato = 3925

L'importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 12,00 (dodici) .

### **Dichiarazione**

Le dichiarazioni IMU e TASI, se dovute, vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

La modulistica e le istruzioni sono disponibili presso il Servizio Tributi.

### **Immobili inagibili:**

L'imposta per gli immobili inagibili è ridotta del 50%. Il contribuente deve presentare dichiarazione d'inagibilità, la quale è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per poter godere della riduzione , il contribuente deve presentare la dichiarazione d'inagibilità la quale produrrà i suoi effetti se accolta dagli uffici comunali competenti.

### **Immobili di interesse storico-artistico:**

La base imponibile è calcolata sulla rendita catastale dell'immobile e ridotta del 50%.

### **Arrotondamento:**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## TARI

La TARI è la componente della IUC riferita alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tariffe TARI sono determinate a copertura integrale dei costi previsti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per le utenze domestiche le tariffe sono calcolate oltre che sui metri quadrati anche sul numero di componenti il nucleo familiare determinato sulla base delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio di ogni anno.

Per le utenze non domestiche le tariffe sono calcolate sulla base della potenziale capacità produttiva di rifiuti, connessa alla tipologia di attività esercitata.

Come per gli anni scorsi, **il Comune di Bellinzago Novarese invia il modulo di pagamento F24 già compilato**, che potrà essere pagato senza aggiunta di spese presso qualsiasi ufficio postale o bancario. Per coloro che dispongono di servizi di “home banking” i pagamenti possono essere effettuati telematicamente.

A chi rivolgersi:

UFFICIO TRIBUTI

VIA MATTEOTTI 34 Tel: 0321/924712

**Orari apertura Ufficio Tributi**

lunedì 08.15 – 13.00

Martedì mattina 08.15 – 13.00 pomeriggio 15.15. - 17.15

mercoledì Chiuso

giovedì mattina 08.15 – 10.15 pomeriggio 15.15 – 17.15

venerdì 09.00 – 11.00

sabato Chiuso

Indirizzo mail : [tributi@comune.bellinzago.no.it](mailto:tributi@comune.bellinzago.no.it)

Sito Internet : [www.comune.bellinzago.no.it](http://www.comune.bellinzago.no.it)